

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DI PROGRAMMA

Art. 1

Comune di Viverone

- 1 - Il Comune di Viverone e' Ente autonomo secondo i principi fissati dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto.
- 2 - Esercita funzioni proprie, attribuite o delegate da leggi statali o regionali.
- 3 - Collabora con le istituzioni d'ogni ordine e grado nei limiti della propria competenza.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

- 1 - Il Comune di Viverone e' costituito dalle comunita' delle popolazioni e dai territori delle frazioni di Comuna, Masseria, Veneria, Rolle e Bertignano; i propri confini territoriali sono cosi' delimitati: in Provincia di Vercelli con Zimone, Roppolo, Alice Castello, Borgo d'Ale, in Provincia di Torino con Azeglio, Piverone; l'intera superficie e' di Km. 12,37, capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in centro abitato, Via Umberto I, ogni spostamento di sede in linea permanente comporta apposita modifica statutaria.
- 2 - Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n.2867 in data 14 novembre 1978. Esso si puo' esibire nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e negli altri casi di partecipazione istituzionale, accompagnato dal Sindaco o altro rappresentante l'Amministrazione.

Art. 3

Finalita'

- 1 - Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunita' equamente ed unitariamente.

- 2 - Promuove il progresso civile, sociale ed economico, garantendo la partecipazione dei cittadini circa le scelte politiche ed organizzative della comunita'.

Art. 4

Tutela della salute

- 1 - Il Comune concorre a garantire (per quanto di competenza) il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrita' e della sicurezza dell'ambiente, alla tutela della maternita' e della prima infanzia, nonche' per quella degli anziani, minori, inabili ed invalidi.

Art. 5

Tutela del patrimonio

- 1 - Il Comune adotta idonee misure tendenti a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- 2 - Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettivita'.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

- 1 - Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- 2 - Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale.
- 3 - Per il raggiungimento di tali finalita' il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.

- 4 - I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 68, comma 3, del presente Statuto, che dovra', altresì, prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuita' per particolari finalita' di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

- 1 - Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali, artigianali ed agricoli.
- 2 - Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
- 3 - Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le prioritaa' definite dai piani pluriennali di attuazione.
- 4 - Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilitaa' della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
- 5 - Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamita'.
- 6 - Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8

Sviluppo economico

- 1 - Il Comune coordina le attivita' commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore.

- 2 - Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attivita' e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una piu' vasta collocazione dei prodotti ed una piu' equa remunerazione del lavoro.
- 3 - Sviluppa le attivita' turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
- 4 - Promuove e tutela lo sviluppo agricolo, adotta iniziative atte a stimolarne l'attivita' e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una piu' vasta collocazione dei prodotti ed una piu' equa remunerazione del lavoro.
- 5 - Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

- 1 - In conformita' a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1990, n.142, il Comune realizza le proprie finalita' adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2 - Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 10

Servizi pubblici

- 1 - Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, puo' disporre:
 - a - la costituzione di aziende municipalizzate;
 - b - la partecipazione a consorzi od a societa' per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - c - la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d - la concessione a terzi;
 - e - apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 11

Albo pretorio

- 1 - Nella sede comunale e' individuato il luogo per l'affissione e la pubblicazione degli atti. Esso deve essere accessibile e di facile consultazione.
- 2 - Le determinazioni vengono disposte con atto della Giunta Municipale.
- 3 - Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1' avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

DEL COMUNE

Capo I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12

Il Consigliere comunale

- 1 - Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non puo' essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2 - L'entita' ed i tipi di indennita' spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attivita', sono stabiliti dalla legge.

Art. 13

Doveri del Consigliere

- 1 - I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale.
- 2 - I Consiglieri comunali, che senza giustificato motivo, non intervengono, a tre successive sedute sono dichiarati decaduti.
- 3 - La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 14

Poteri del Consigliere

- 1 - Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e puo' formulare interrogazioni e mozioni.
Il Sindaco o l'Assessore da egli delegato risponde, entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai Consiglieri.
- 2 - Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- 3 - E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 4 - Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 15

Dimissioni del Consigliere

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ai rispettivi Consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 16

Consigliere anziano

- 1 - E' Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti ivi compresi quelli di lista, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7 comma 7' della Legge 415/93.

Art. 17

Gruppi consiliari

- 1 - I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o piu' componenti.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18

Il Consiglio comunale - poteri

- 1 - Il Consiglio comunale rappresenta la collettivita' comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
- 2 - Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e del presente Statuto.
- 3 - L'esercizio delle potesta' e delle funzioni consiliari non puo' essere demandato.

Art. 19

Prima adunanza

- 1 - Il Consiglio comunale e' presieduto dal Sindaco.
- 2 - Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale nel termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 3 - La seduta e' pubblica e la votazione e' palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.
- 4 - Per la validita' delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del presente Statuto.

Art. 20

Convocazione del Consiglio comunale

- 1 - Il Consiglio comunale e' convocato dal Sindaco, cui compete, altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.
- 2 - Esso si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di ottobre e giugno.
- 3 - Il Consiglio puo' essere convocato in via straordinaria:
 - a - per iniziativa del Sindaco;
 - b - per iniziativa della Giunta municipale;
 - c - su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
- 4 - Nei casi di cui alle precedenti lett. b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui e' stata adottata la deliberazione o e' pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio puo' essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro piu' anziano di eta' tra gli Assessori, o tra i presentatori.
- 5 - In caso di urgenza la convocazione puo' avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 6 - Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 21

Ordine del giorno

- 1 - L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e' stabilito dal Sindaco.

Art. 22

Consegna dell'avviso di convocazione

- 1 - L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a - almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b - almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c - almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' iscritti all'ordine del giorno.
- 2 - Si osservano le disposizioni dell'art.155 del Codice di procedura civile.
- 3 - Gli atti del Consiglio vanno depositati almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 23

Numero legale per la validita' delle sedute

- 1 - Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della meta' dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
- 2 - Nella seduta di seconda convocazione e' sufficiente, per la validita' dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

- 3 - Il Consiglio non puo' deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la meta' dei Consiglieri assegnati.
- 4 - Non concorrono a determinare la validita' dell'adunanza:
 - a - i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b - coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c - gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 24

Numero legale per la validita' delle deliberazioni

- 1 - Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2 - Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a - coloro che si astengono;
 - b - coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c - le schede bianche e quelle nulle;
- 3 - Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 25

Pubblicita' delle sedute

- 1 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
- 2 - Qualora, pero', in occasione di discussione su persone si dovessero formulare valutazioni e/o apprezzamenti, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta. Richiesta in tal senso puo' essere avanzata da qualsiasi componente il Consiglio per analoghe circostanze. In questo caso, promossa la votazione palese dal Presidente, questi disporra' di conseguenza.

Art. 26

Delle votazioni

- 1 - Le votazioni, di regola, hanno luogo con voto palese.
- 2 - Le votazioni da effettuare a scrutinio segreto, sono quelle riferentesi a persone quando venga esercitata una facolta' discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualita' e/o valutazioni di azioni da queste svolte.

Art. 27

Commissioni d'inchiesta e consultive

- 1 - Commissioni speciali possono essere costituite con deliberazione, adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attivita' amministrativa del Comune, nonche' per esprimere pareri e/o valutazioni.
- 2 - La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui e' munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
- 3 - Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Art. 28

Regolamento interno

- 1 - Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e Capo II del presente Titolo, possono essere contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2 - La stessa maggioranza e' richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Capo III

LA GIUNTA MUNICIPALE

Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 29

Composizione della Giunta municipale

La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di due Assessori, scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, ed aventi i requisiti di eleggibilita' alla carica di Consigliere comunale.

Art. 30

Elezione del Sindaco e degli Assessori

Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.

E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-Sindaco, ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 31

Ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica

di Sindaco e di Assessore

- 1 - Le cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
- 2 - Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 32

Durata in carica - Surrogazioni

- 1 - Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
- 2 - In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.
- 3 - In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco assume la gestione provvisoria delle funzioni.
- 4 - Il Sindaco provvede a nominarne un altro, così come disposto dall'art. 30.
- 5 - Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un altro Assessore, il Sindaco o altro Assessore delegato dal Sindaco ne assume le funzioni.

Art. 33

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 34

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.

Il vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della Legge 19.03.1990 n.55, come modificato dall'art.1 della Legge 18.01.1992 n.16.

Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta".

Art. 35

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

- 1 - La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a - accertamento di una causa di ineleggibilità, o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b - accertamento di una causa ostativa dell'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c - negli altri casi previsti dalla legge.
- 2 - L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.
- 3 - Fatta salva l'applicazione dell'art.7 della legge 23 aprile 1981, n.154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
- 4 - In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco, trova applicazione il disposto dell'art. 32, comma 2, del presente Statuto.

- 5 - In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 32 del presente Statuto.

Art. 36

Revoca degli Assessori

Il Sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 37

Organizzazione della Giunta comunale

La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei. Essi sono corresponsabili degli atti compiuti.

Art. 38

Attribuzioni della Giunta comunale

- 1 - La Giunta comunale e' l'organo esecutivo del Comune.
- 2 - Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
- 3 - Riferisce al Consiglio sulla propria attivita', con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- 4 - Svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 39

Adunanze e deliberazioni

- 1 - La Giunta comunale e' convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2 - La Giunta delibera con l'intervento della meta' piu' uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3 - Nelle votazioni palesi in caso di parita' prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 4 - Alle sedute della Giunta puo' partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto.
- 5 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 6 - Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori presenti, nel numero fissato dall'art. 29 del presente Statuto.

Capo IV

IL SINDACO

Art. 40

Funzioni

- 1 - Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.
- 2 - Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.
- 3 - Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalita' previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
- 4 - Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 41

Competenze

- 1 - Il Sindaco, in qualita' di capo dell'amministrazione comunale e rappresentante dell'Ente:
 - a - convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b - assicura l'unita' di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attivita' degli Assessori;
 - c - provvede alla esecuzione degli atti;
 - d - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonche' nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall'art.51 L. 81/93 dello Statuto e dei Regolamenti;
 - e - indice i referendum comunali;
 - f - sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - g - ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - h - provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - i - rilascia attestati di notorieta' pubblica;
 - l - puo' sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;
 - m - promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - n - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - o - rappresenta l'Ente in ogni sua manifestazione; fa parte di diritto nelle assemblee consorziali ove potra' delegare la funzione sino a revoca;
 - p - coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni;
 - q - acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;

- r - promuove direttamente e/o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attivita' del Comune, e ove del caso, anche mediante consulenze esterne al fine di individuare i livelli di produttivita' degli uffici;
- s - puo' sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attivita' amministrativa per sottoporli all'esame della Giunta;
- t - impartisce, nell'ambito della legittimita', direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- u - ha facolta' di delega;
- v - liquida unitamente al responsabile del servizio, le spese regolarmente ordinate e impegnate;
- z - adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 42

Libere forme associative

- 1 - Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

Art. 43

Consultazioni

- 1 - Il Comune consulta, ove del caso, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni delle cooperazioni e le altre formazioni economiche e sociali.

Art. 44

Diritto di petizione e di interrogazione

- 1 - I cittadini e le organizzazioni, di cui al precedente art. 43, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessita'.
- 2 - Le organizzazioni di cui al comma 1. hanno facolta' di rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta, secondo le di loro competenze.
- 3 - La risposta e' data per iscritto entro novanta giorni.

Art. 45

Diritto di iniziativa

- 1 - L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.
- 2 - La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3 - Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa, le seguenti materie:
 - a - revisione dello Statuto;
 - b - tributi e bilancio;
 - c - espropriazione per pubblica utilita';
 - d - designazioni e nomine;
 - e - ogni e qualsiasi altra materia vietata dalla legge.
- 4 - Il regolamento disciplina le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
- 5 - Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto e dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 46

Procedura per l'approvazione della proposta

- 1 - La commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, si esprime sulla ricevibilita' ed ammissibilita' formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di novanta giorni.
- 2 - Il Consiglio e' tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
- 3 - Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facolta' di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
- 4 - Scaduto quest'ultimo termine, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 47

Referendum consultivo

- 1 - E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera comunita' comunale; e' escluso nei casi previsti dall'art. 45, comma 3. del presente Statuto.
- 2 - Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a - nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b - qualora vi sia richiesta da parte di un decimo della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 3 - Il regolamento disciplina le modalita' per la raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
- 4 - Il quesito sottoposto a referendum e' dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno il diritto di partecipare alla votazione; altrimenti e' dichiarato respinto.

- 5 - Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale e' tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48

Diritto di partecipazione al procedimento

- 1 - Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento e' disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
- 2 - Coloro che sono portatori di interessi, pubblici e privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facolta' di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- 3 - I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 49

Comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1 - Il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti debbono, su richiesta dell'interessato, dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati:
 - a - l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b - l'oggetto del procedimento;
 - c - le modalita' con cui puo' avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

- 2 - Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicita' di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Art. 50

Pubblicita' degli atti

- 1 - Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese, ovvero sia pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.
- 2 - Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 51

Diritto di accesso

- 1 - Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed aziende dipendenti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
- 2 - Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO

AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 52

Principi e criteri direttivi

- 1 - Il Comune informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili dei servizi.
- 2 - Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalita' ed economicita' di gestione, secondo i principi di professionalita' e responsabilita'.

Art. 53

Personale

- 1 - I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dall'art. 32, comma 2, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2 - Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
- 3 - Il regolamento disciplina:
 - a - la dotazione organica del personale;
 - b - le procedure per l'assunzione del personale;
 - c - l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d - l'attribuzione al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi, impegni gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

- e - le modalita' di funzionamento della commissione di disciplina;
 - f - le modalita' per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art.51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142.
-
- 4 - Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
 - 5 - Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
 - 6 - Il Comune, al fine di rendere piu' rapida l'azione amministrativa, sulla base di suggerimenti e/o raccomandazioni fatte per iscritto da chiunque fa parte del corpo dipendente, puo' esaminarle e renderle operative mediante adozione di atti.
 - 7 - Eventuali denunce, disfunzioni o qualsivoglia lamentela da parte dei dipendenti, dovranno essere inderogabilmente redatte per iscritto e consegnate attraverso il protocollo al Sindaco e/o segretario comunale.
 - 8 - La responsabilita', le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
 - 9 - La commissione di disciplina e' composta dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede, dal Segretario Comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalita' stabilite nel regolamento.

Art. 54

Composizione dell'ufficio comunale

- 1 - L'attuale composizione degli uffici comunali, salvo future variazioni, e' cosi' articolata per area e settori funzionali:
 - Segreteria;
 - Ragioneria;
 - Servizi anagrafici;
 - Personale e tributi;
 - Tecnico;
 - Vigilanza;
 - Tecnico-manutentiva.

Art. 55

Segretario comunale

- 1 - Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici e servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
- 2 - Dirime i conflitti di attribuzione e competenza, su eccezioni poste dai dipendenti appositamente redatte, protocollate e opportunamente motivate, mediante apposite risoluzioni scritte, adeguatamente basate su principi legislativi e regolamentari. Contro le risoluzioni e' proponibile ricorso esclusivo, e per una sola volta, alla Giunta comunale. Nelle more delle decisioni della Giunta comunale, dovranno essere rispettate le determinazioni del Segretario comunale.
- 3 - Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, e' l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
- 4 - Allo stesso sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalita' e di garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
- 5 - E' responsabile, nei confronti dell'Ente, del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici e nella gestione delle risorse ad esso assegnate. La valutazione dell'attivita' viene effettuata annualmente e non oltre il mese di febbraio, sulla base di apposito rapporto ricomprendente quelli singoli dei responsabili dei servizi.

Art. 56

Compiti funzionali

- 1 - I responsabili dei servizi rispondono personalmente e direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina dei dipendenti, della buona conservazione del materiale in dotazione.

- 2 - Propongono variazioni e/o spostamenti di compiti e competenze del proprio ufficio ad altri. Tale attivita' di impulso, deve estrinsecarsi sulla base di idonee relazioni scritte e dettagliate, tali da consentire agli organi competenti obiettiva valutazione. Dette relazioni, oltre a contenere riferimenti giuridici, devono indicare i tempi e le difficolta' per la realizzazione dei vari compiti. La Giunta, sentito il parere del Consiglio comunale, adotta apposita deliberazione.
- 3 - Spetta al Sindaco:
 - a - presiedere le gare d'appalto;
 - b - stipulare i contratti dell'Ente.
- 4 - Spetta al Segretario comunale:
 - a - l'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate nel rispetto delle direttive del Sindaco;
 - b - rogare i contratti ricevuti in forma pubblica-amministrativa;
 - c - esprimere il parere sulle proposte di deliberazioni;
 - d - adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune;
 - e - amministrare gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa;
 - f - emanare istituzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti.

Capo II

ENTI, AZIENDE E SOCIETA'

A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 57

Costituzione e partecipazione

- 1 - La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni, consorzi, aziende e societa', regola le finalita', l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attivita' si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita' di gestione.

- 2 - Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.
- 3 - Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco, e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
- 4 - I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
- 5 - Ai predetti rappresentanti spettano le indennita' ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 58

Istituzioni

- 1 - Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n.142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalita' di cui all'art.57, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
- 2 - Il Presidente e' designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
- 3 - Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalita' con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 59

Vigilanza e controlli

- 1 - Il Comune esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalita' previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano le attivita'.
- 2 - Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli Enti, aziende e societa' a partecipazione comunale.
- 3 - La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, aziende e societa' a partecipazione comunale.
A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, societa' o azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 60

Personale

- 1 - Fatto salvo quanto previsto dall'art.51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n.142. lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Enti, aziende e societa' a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 61

Demanio e patrimonio

- 1 - Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformita' alla legge.

- 2 - I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia;
- 3 - Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 62

Beni patrimoniali disponibili

- 1 - Fatto salvo quanto previsto dall'art.6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere ceduti nei modi di legge.

Art. 63

Contratti

- 1 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n.142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
- 2 - Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
- 3 - I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 64

Contabilita' e bilancio

- 1 - L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilita' generale.
- 2 - Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente, ai sensi dell'art.37, comma 4, del presente Statuto.

- 3 - I bilanci e i rendiconti degli Enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti del Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
- 4 - I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformita' alle norme previste dallo Statuto consortile.
- 5 - Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle societa' nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 65

Controllo economico-finanziario

- 1 - Il responsabile del servizio e' tenuto a verificare quadrimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali e' preposto, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
- 2 - In conseguenza, il predetto responsabile predispone apposita relazione, con la quale sottopone le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

Art. 66

Controllo di gestione

- 1 - La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
- 2 - La Giunta comunale trasmette, semestralmente, al Consiglio comunale ed al revisore del conto, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

- 3 - Il regolamento di contabilita' disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti quadrimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 67

Ambito di applicazione dei regolamenti

- 1 - I regolamenti, di cui all'art.5 della legge 8 giugno 1990, n.142, incontrano i seguenti limiti:
- a - non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b - la loro efficacia e' limitata all'ambito comunale;
 - c - non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d - non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e - non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' il nuovo regolamento regola l'intera materia gia' disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 68

Procedimento di formazione dei regolamenti

- 1 - L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini, ai sensi dall'art. 47 del presente Statuto.
- 2 - I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza e' attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.